



IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

*Comuni di Tivoli, Casape, Castel San Pietro Romano, Ciciliano,
Marcellina, Poli, San Vito Romano*



*Direttore Responsabile: Dott. Mario Mascetti
Sede legale e amministrativa: Tivoli (RM), Via Tiburtina, n. 2
Sito Internet: www.comunitamontanativoli.org*

Prot. N.

del 31/01/2017

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'ADESIONE DELLA SOCIETA' TIVOLI FORMA srl ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUC-IX COMUNITA' MONTANA DELA LAZIO

L'anno duemilasedici il giorno 31 del mese di GENNAIO 2017 presso la sede della Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, in Tivoli, Via Tiburtina, n° 2

TRA

- la **Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini**, nel prosieguo della presente convenzione denominata IX Comunità Montana del Lazio, codice fiscale 86000680586, in persona del Presidente **Luigino Testi**, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente predetto sita in Tivoli (Roma), Via Tiburtina, n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera della Giunta della Comunità Montana n. 36 del 29/11/2016, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

E

- la **TIVOLI FORMA srl**, codice fiscale /P.Iva 10511931007, in persona dell'Amministratore Unico dott.ssa **Luisa Rettighieri**, domiciliata per la sua carica presso la sede della Società predetta sita in Tivoli (Roma), Viale Mannelli n° 9, la quale interviene nel presente atto in forza del proprio provvedimento emesso in data 24/01/2017, con il quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

TIVOLI FORMA s.r.l.	
ARR.	31/01/2017
Segreteria Amm.va	215
Prot. N.	




PREMESSO

- che i Comuni di Marcellina, Poli, San Vito Romano, Castel San Pietro Romano, Casape e la IX Comunità Montana del Lazio, hanno istituito con convenzione sottoscritta in data 12 febbraio 2015 ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e che qui si intende integralmente richiamata, la "centrale di committenza unica" denominata CUC-IX Comunità Montana del Lazio per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficacia), ottemperando in origine al disposto dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ora abrogato e sostituito dall'art. 37 del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- che alla suddetta Centrale Unica di Committenza hanno successivamente aderito con atti formali e successiva sottoscrizione da parte dei rispettivi sindaci, i Comuni di Ciciliano e Tivoli;
- che il Sindaco del Comune di Tivoli, in particolare, ha provveduto a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi in data 07.04.2016 e che pertanto a decorrere da tale data il Comune di Tivoli, per gli affidamenti di lavori di importo superiore a 150 mila euro e per le acquisizioni di servizi e forniture di importo superiore a 40 mila euro non realizzabili tramite le convenzioni CONSIP e il Mepa e/o altri soggetti aggregatori, si avvale, così come previsto dalla normativa vigente (art. 37 del D Lgs. 18 aprile 2016, n.50 sopra richiamato), delle strutture messe a disposizione dalla CUC predetta,

VISTA

- la determinazione n° 11 del 23 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante "Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm.ii" e, più precisamente la pagina 13 della determinazione predetta laddove, all'ultimo capoverso, è precisato che: ".....le società strumentali o, nei casi consentiti dalla legge, quelle preposte allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, in forza degli stringenti poteri di direttiva connessi all'*housing*, devono ritenersi assoggettate agli stessi vincoli di aggregazione dei comuni controllanti. Per quanto riguarda, invece, le società in house preposte all'erogazione di servizi pubblici locali, ivi compresi quelli a rete, gli enti locali interessati dalla disposizione in argomento, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, dovranno porre in essere ogni misura idonea ad un adeguato coinvolgimento delle medesime società nelle soluzioni aggregative imposte all'ente controllante. In ogni caso le società in house non possono acquisire lavori, beni e servizi per l'amministrazione che le controlla, in esclusione alla normativa sull'obbligo di centralizzazione imposto ai Comuni".
- La deliberazione della Giunta Comunale di Tivoli n° 204 del 20/10/2016 con la quale è stato stabilito, nell'esercizio dei poteri di direzione, controllo e coordinamento spettanti al Comune sulle Società partecipate e anche ai fini di un adeguato coinvolgimento delle medesime Società nelle



soluzioni aggregative scelte dall'ente controllante così come disposto dalla Determinazione dell'ANAC n° 11/2015 sopra richiamata, che esse, ai fini della centralizzazione degli acquisti prevista dalla normativa vigente, aderiscano alla Centrale Unica di Committenza CUC-IX Comunità Montana del Lazio con sede in Tivoli, Via Tiburtina n° 2, mediante la predisposizione, l'approvazione e la sottoscrizione, nell'esercizio delle proprie funzioni e in accordo con la CUC succitata, di un apposito autonomo e separato atto convenzionale in armonia con la convenzione istituitiva della CUC già approvata e sottoscritta dal Comune di Tivoli.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione.

1. Con la presente Convenzione la Società TIVOLI FORMA a r.l. come sopra rappresentata aderisce formalmente alla Centrale Unica di Committenza denominata CUC-IX Comunità Montana del Lazio avente sede in Tivoli, Via Nazionale Tiburtina n° 2, Codice AUSA 0000540721, per gli acquisti di cui all'art. 37, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50, al quale pertanto integralmente si rimanda, utilizzando il modello della delega di funzioni da parte dei soggetti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi e cioè la IX Comunità Montana del Lazio medesima, che opera in luogo e per conto dei soggetti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio presso la Comunità Montana medesima e presso i soggetti deleganti.

Art. 2 Funzionamento della Centrale di Committenza nei rapporti con la Società TIVOLI FORMA a r.l.

1. Il funzionamento della Centrale Unica di Committenza nei rapporti con la Società TIVOLI FORMA a r.l. è disciplinato dal REGOLAMENTO che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale, dalle disposizioni di carattere funzionale e organizzativo della Centrale Unica di Committenza già adottate o adottande dall'Ente capofila IX Comunità Montana del Lazio alle quali si fa espresso rinvio e dalle norme non espressamente indicate che disciplinano l'aggiudicazione di contratti di affidamento servizi o forniture da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3– Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I soggetti stipulanti danno atto e convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, dalla IX Comunità Montana del Lazio, indicata quale Capo convenzione o Ente capofila.

Art. 4 – Strumenti di comunicazione tra i contraenti

1. Il Rappresentante Legale della Società TIVOLI FORMA a r.l. partecipa di diritto alle riunioni della Conferenza dei rappresentanti legali degli Enti aderenti alla CUC di cui all'art. 4 della Convenzione istitutiva della CUC medesima sottoscritta in data 12 febbraio 2016 e al quale pertanto integralmente si rimanda.



Art. 5 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. I soggetti stipulanti prendono atto che il Responsabile della Centrale di Committenza è il Segretario Dirigente della Comunità Montana al quale competono i compiti di cui all'art. 5 della convenzione istitutiva della CUC medesima sottoscritta in data 12 febbraio 2016 e al regolamento allegato.

Art. 6 – Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso gli Enti e la Società aderente e la Comunità Montana, che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La struttura potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne, nonché a prestazioni di servizio ove ciò risulti conveniente e opportuno.

Art. 7 – Commissioni di gara.

1. Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016, la nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La Commissione di gara è composta dal Presidente nella persona del Responsabile della Centrale di committenza e da n. 2 componenti indicati dalla società convenzionata tra i propri funzionari in servizio di qualifica adeguata.

3. Il Direttore Responsabile della CUC, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla molteplicità e complessità delle procedure in essere o nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi, può delegare la presidenza della Commissione ad un funzionario della Società convenzionata di qualifica adeguata.

4. Nel caso che il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione può essere integrata con due componenti esterni esperti nella materia oggetto dell'appalto.

Art. 8 – Durata della convenzione. Recesso

1. La presente convenzione avrà una durata pari a quella sottoscritta dal Comune di Tivoli.

2. Il recesso dalla convenzione istitutiva della CUC da parte del Comune di Tivoli comporterà automaticamente il recesso della Società partecipata TIVOLI FORMA a r.l..

2. Il recesso è consentito comunque solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

3. E' consentito al soggetto recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.



4. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi deliberanti dei soggetti convenzionati.

Art. 9 – Rapporti finanziari

1. Le spese derivanti alla Comunità Montana in attuazione della presente convenzione vengono attribuite alla società aderente in relazione all'attività svolta per conto della società medesima; viene comunque fissato un contributo fisso annuo di € 1.000,00 a carico della Società TIVOLI FORMA a r.l..

2. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste nel presente articolo, sono a carico della Società convenzionata che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto.

3. In ogni caso restano a carico della società aderente le spese postali, nonché ogni altra spesa sostenuta per la procedura di affidamento.

4. La determinazione e la ripartizione degli eventuali costi aggiuntivi sarà oggetto di valutazione da parte della Conferenza dei rappresentanti legali dei soggetti aderenti e di approvazione da parte della Comunità Montana; le decisioni assunte in sede di Conferenza dei rappresentanti legali dei soggetti aderenti, una volta approvate dalla Comunità Montana, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

5. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare a tutti i soggetti aderenti. Eventuali spese aggiuntive e/o eventuali avanzi di gestione vengono sostenute e/o rimessi ai soggetti aderenti in proporzione agli affidamenti eseguiti.

Art. 10 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate alla Conferenza dei rappresentanti legali dei soggetti aderenti di cui al precedente art. 4.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 11 – Contenziosi derivanti dalle procedure di gara gestite dalla Centrale Unica di Committenza.

1. Gli oneri economici dei contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento sono a carico della società convenzionata.

2. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di servizi e forniture gestite dalla Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del Lazio, la Centrale Unica di Committenza collabora con la Società convenzionata:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;



b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

3. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'Ente capofila IX Comunità Montana del Lazio operante come Centrale Unica di Committenza.

4. L'esito del contenzioso è comunicato alla società convenzionata al fine di consentire alla stessa di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;

Art. 12 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 13 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.


Letto, approvato e sottoscritto.

Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini

Cornicolani Prenestini

Il Presidente

Luigino Testi



TIVOLI FORMA srl.

L'Amministratore Unico

Dott.ssa Luisa Rettighieri



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA CUC-IX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO NEI
RAPPORTI CON LA SOCIETA' TIVOLI FORMA S.R.L**

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento della Centrale Unica di Committenza istituita con atto convenzionale in data 12.02.2015, che qui si intende integralmente richiamato, dai Comuni di Tivoli, Castel San Pietro Romano, Poli, Casape, Marcellina, Ciciliano, San Vito Romano e la Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, nei rapporti con la Società partecipata del Comune di Tivoli TIVOLI FORMA S.R.L.

2. La Centrale Unica di committenza cura, per conto della società aderente, le procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici per la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Sono esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza, e gestiti direttamente dalla società aderente, gli acquisti di forniture e servizi di importo sino a 40 mila euro (IVA esclusa) nonché per gli acquisti di servizi e forniture relativamente per i quali la società aderente dovrà procedere:

- mediante acquisizione diretta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per importi sino alla soglia consentita;
- mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.

4. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale Unica di committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, di libera concorrenza, di non discriminazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, **servizi e forniture.**

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.

1. La Centrale di Committenza, provvede per conto e nell'interesse della Società convenzionata, alla gestione della procedura di gara per l'appalto e concessione di servizi e forniture. In particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collabora con la società convenzionata ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze della società interessata;
- b) concorda con la Società convenzionata la procedura di gara per la scelta del contraente;

- c) collabora con il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), nominato dalla Società convenzionata ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, alla predisposizione del bando di gara e di ogni altro documento necessario all'espletamento della gara;
- d) approva, con apposita determinazione del Direttore Responsabile della CUC, i bandi di gara, il disciplinare di gara, le lettere di invito e quant'altro necessario per l'attivazione della procedura di gara. Il Bando, il disciplinare di gara, le lettere di invito ecc. dovranno essere sottoscritte dal R.U.P. della Società Convenzionata e dal Responsabile del Centrale unica di committenza;
- e) provvede, avvalendosi del RUP designato dalla società convenzionata, alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi ai sensi del D.lgs 50/2016;
- f) collabora, in sintonia con la società convenzionata, alla definizione sia del criterio di aggiudicazione sia eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- g) collabora, in sintonia con la società convenzionata, nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla definizione dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- h) nomina i componenti della commissione di gara nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 77 del D .Lgs n° 50/2016;
- i) cura la formazione e la tenuta degli Albi dei fornitori di fiducia cui la Società aderente intendono ricorrere nei casi di procedure negoziate;
- j) provvede all'approvazione della proposta di aggiudicazione e, successivamente alla comprova dei requisiti da parte del RUP designato, all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva;
- k) collabora alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento;
- l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- m) trasmette all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale Unica di Committenza è operativa presso la sede della Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, Via Tiburtina, n° 2, Tivoli (Rm), che dispone la

protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. La società convenzionata invia apposita richiesta di predisposizione della gara, allegando la determina a contrarre di cui all'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016 recante:

- l'indicazione specifica della copertura finanziaria di tutte le spese necessarie per l'appalto con conseguente impegno sul pertinente capitolo del bilancio della società convenzionata;
- per gli appalti di forniture, l'approvazione del capitolato speciale d'appalto, del bando e del disciplinare di gara con relativi allegati, delle lettere di invito nelle procedure negoziate, dello schema di contratto;
- per gli appalti di servizi, l'approvazione del progetto di cui all'art. 23, comma 15, del D. Lgs n° 50/2016 nonché di tutti gli atti necessari all'espletamento della gara di appalto;
- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D Lgs. 50/2016.

3. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione di tutte le richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

4. La Centrale di Committenza si impegna comunque, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti previsti dal presente regolamento da parte della società convenzionata, ad attivare la procedura di gara.

5. La Centrale di Committenza una volta ricevuta la determina che approva il bando di gara, il disciplinare di gara, o le lettere di invito, li approva a sua volta con Determina del Direttore Responsabile della CUC, indice la gara di appalto e svolge tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalla società convenzionata.

6. Il Bando di gara dovrà essere pubblicato contestualmente sul portale del Comune Tivoli, su quello della Centrale di Committenza, su quello della Società convenzionata procedente nonché sulle gazzette, sui giornali e sui siti informatici preposti (piattaforme Sirtal Lazio, ANAC, MIT) nei casi previsti dalla normativa vigente.

7. La Centrale di Committenza consegna alla società convenzionata tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 4 – Attività di competenza della società convenzionata.

1. La società convenzionata mantiene tra le proprie competenze:

- a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 per ogni singola fornitura o servizio, il quale assume la duplice veste di RUP della società procedente e RUP della CUC e provvede alla predisposizione, in collaborazione con la Centrale unica di committenza, del bando di gara, del disciplinare di gara delle lettere di invito, e di quant'altro necessario per l'espletamento della gara. Il R.U.P. provvede

all'acquisizione del CIG, predispone e sottoscrive unitamente al Direttore Responsabile della CUC, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, le lettere di invito e tutti gli altri atti di gara e svolge tutte le altre competenze al medesimo assegnate dall'art. 31 del D. Lgs. N° 50/2016 ed altre disposizioni di legge;

- b) le attività d'individuazione dei servizi e delle forniture da acquisire;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale e nel disciplinare d'appalto;
- d) la scelta della procedura di gara in collaborazione con il responsabile della centrale unica;
- e) l'adozione della determina a contrarre;
- f) la stipula del contratto d'appalto;
- g) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto e ai pagamenti per ogni singola fornitura o servizio;
- h) nell'eventualità dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Società convenzionata si farà carico degli oneri economici riservati ad eventuali esperti nominati dalla Centrale Unica di Committenza nell'ambito della commissione aggiudicatrice. Tali oneri vanno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dalla società convenzionata.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZD733A6F9C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 854,17
Oggetto	ADESIONE CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IX° COMUNITA' MONTANA DEL ALZIO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936